

**MOBILITA', UIL: NON C'E' LA
NOSTRA FIRMA SU QUESTO
PROVVEDIMENTO**



MOBILITÀ DOCENTI VINCOLI PREVISTI PER L'A.S. 2023/24

TIPOLOGIA

Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)

COSA E' PREVISTO

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, **avendo espresso una richiesta puntuale di scuola**, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

Tale vincolo opera anche **all'interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità)** per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, **anche qualora sia stato espresso un codice sintetico ("comune" "distretto" "distretto subcomunale")**.

DEROGHE

Il vincolo non si applica:

- a)** ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2021 o l'1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b)** ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2021 o l'1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
- c)** se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico "comune" o "distretto" nel modulo-domanda.

MOBILITÀ DOCENTI VINCOLI PREVISTI PER L'A.S. 2023/24

TIPOLOGIA

Vincolo triennale per i neoassunti dall'a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 - modifica art. 13 d.lgs. 59/2017).

Tali docenti possono presentare per l'a.s. 2023/24 domanda con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.

COSA E' PREVISTO

Tutti i docenti neoimmessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, **provinciale** e **interprovinciale**, per tre anni scolastici (incluso l'anno di prova).

Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento.

DEROGHE

Il vincolo non si applica:

a) in caso di sovrannumero o esubero;

b) se beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE)

MOBILITÀ DOCENTI VINCOLI PREVISTI PER L'A.S. 2023/24

TIPOLOGIA

Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021).

COSA E' PREVISTO

Tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l'espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico ("comune", "distretto" o "provincia"), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

DEROGHE

Il vincolo non si applica:

ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

MOBILITÀ DOCENTI CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L'A.S. 2023/24

DOCENTI

Immessi in ruolo
nell'a.s. 2021/22 e
anni scolastici
precedenti

QUANDO POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda
in provincia e in altra provincia se:

- non hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23;
- hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23 ma non hanno ottenuto nessun movimento;
- hanno presentato domanda per l'a.s. 2021/22 e/o 2022/23 all'interno della provincia di titolarità ottenendo una scuola fuori dal comune di titolarità attraverso l'espressione del codice "comune" o "distretto";
- hanno presentato e ottenuto domanda per l'a.s. 2021/22 e/o 2022/23 e rientrano nei vincoli attualmente previsti, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenzae previste dall'art. 13 del CCNI.

MOBILITÀ DOCENTI CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L'A.S. 2023/24

DOCENTI

Neoimmessi in
ruolo a.s.
2022/2023

QUANDO POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l'a.s. 2023/24 solo se:

- a) risultino in sovrannumero o esubero;
- b) sono beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l'inserimento nelle GAE.

Tali docenti possono presentare per l'a.s. 2023/24 domanda con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.